

C O M U N E D I S P O L T O R E

PROVINCIA DI PESCARA

STATUTO

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Identificazione

1. Il Comune di Spoltore è costituito dal Capoluogo e dalle frazioni di Caprara d'Abruzzo, Santa Teresa, Villa Raspa e Villa Santa Maria.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 Dicembre 1954, numero 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2 - Sede

1. La sede del Comune è nel Capoluogo di Spoltore in Via G. Di Marzio, Palazzo del Municipio.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi comunali.
3. La Giunta Comunale può deliberare le riunioni degli organi in altra sede, per esigenze particolari.

ART. 3 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune, ed iscritti nel relativo registro, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 4 - Obiettivi

1. Il Comune quale ente esponente degli interessi collettivi tende allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale nel contesto dell'area metropolitana cui appartiene, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove e garantisce l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. Il Comune tende alla salvaguardia ed alla tutela paesaggistica ed ambientale del proprio territorio (con particolare attenzione al sistema collinare).
4. Il Comune valorizza e favorisce l'associazionismo ed il volontariato come strumenti di cooperazione nel perseguimento del progresso sociale.
5. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) promozione, *nel rispetto e nella salvaguardia delle specificità culturali*, di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, anziana e *della disabilità*;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 5 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

ART. 6 - Pari opportunità

1. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) *conferma* il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del Dlgs 03/02/1993, n.29, e successive modificazioni: L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - b) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione pubblica.
 - c) Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
 - d) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanti

disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione pubblica.

T I T O L O I I

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

ART. 7 - Organi elettivi

1. Gli organi elettivi sono: il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I CONSIGLIO COMUNALE

ART: 8 - Il Consiglio Comunale

1.L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3.Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. B numero 2 della presente legge.

4.I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6.I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7.Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

8.La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri in carica nella prima seduta del Consiglio comunale con votazione segreta a maggioranza *dei due terzi (2/3)* dei suoi componenti *in prima votazione ed a maggioranza assoluta nelle successive conseguenti votazioni*. Subito dopo, vengono eletti anche *due vicepresidenti, dei quali uno con funzioni Vicarie*. La votazione avverrà *per scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e con la rappresentanza della minoranza*. Il Presidente ed i Vice presidenti costituiscono *l'Ufficio di Presidenza*.

9.Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri poteri, quelli di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

10.In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente *Vicario e dell'altro Vice Presidente*, avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 9 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e

- pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decen^{tramento} e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipen^{denti}, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non riconosciuti.
5. Riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
6. La facoltà di affidare armi alla Polizia Municipale, avente la qualifica di Agente di P.S..

ART. 10 - Consigliere anziano e convalida degli eletti

1. Consigliere anziano è colui che ha conseguito la maggiore cifra individuale di voti, data dal numero dei voti riportati nella lista di appartenenza aumentata dai voti di preferenza.
2. Il Consiglio convalida i consiglieri eletti nella sua prima seduta.

ART. 11 - Funzionamento

1. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio saranno disciplinati da apposito regolamento.
2. Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi brevi.
3. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - b) le sedute e la verbalizzazione;
 - c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
4. In attesa del regolamento, le deliberazioni, salvo che non sia diversamente disposto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole dei presenti.
5. Il Consiglio può delegare un consigliere alla trattazione di un singolo affare o a curare e sovrintendere a funzioni ordinate organizzativamente per materia. Nel caso di delega di funzioni ordinate organizzativamente per materia, i consiglieri delegati non possono essere più di due. Il consigliere riferisce al Consiglio sull'attività svolta e sulle iniziative che suggerisce di promuovere, formulando proposte operative che vengono eventualmente adottate dai competenti organi.
6. Nelle more dell'approvazione del regolamento, continua ad applicarsi l'attuale regolamento, per quanto compatibile.
7. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece e al verbalizzante.

ART. 12 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare sulla proposta di regolamento della Giunta Comunale o delle commissioni speciali previste dall'articolo 12.
 2. I regolamenti, una volta approvati e diventati esecutivi a tutti gli effetti di legge, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 1.I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito, di cui al precedente comma 2, salvo diversa previsione del regolamento stesso.

SEZIONE II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 13 - Istituzione

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di consiglieri di entrambi i sessi e di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - I - Attività economiche, servizi ed attività istituzionali;*
 - II - bilancio e finanze, personale, attività economiche e servizi;*
 - III - lavori pubblici e assetto del territorio;*
3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il regolamento si conforma al principio che i poteri delle commissioni sono di natura consultiva e propositiva ed a quanto stabilito nel secondo comma del precedente articolo 9.
5. In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento, le commissioni funzionano applicando l'attuale regolamento, per quanto compatibile.

SEZIONE III

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 14 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessità o che richiedano l'intervento di esperti qualificati.
2. Le commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi competenti.

ART. 15 - Composizione e atto costitutivo

1. Nelle commissioni va assicurata la presenza della minoranza consiliare e possono farne parte: esperti, dipendenti del Comune e rappresentanti di associazioni di categoria o di altri enti ed organizzazioni.
2. Con l'atto costitutivo saranno disciplinate le procedure per la nomina il Presidente, dei membri della commissione ed del segretario, e sarà fissato:
 - a) l'oggetto dell'attività della commissione;
 - b) il termine per la formulazione della proposta;
 - c) l'eventuale compenso, anche differenziato, per i membri chiamati quali tecnici - consulenti della commissione;
 - d) l'impegno economico globale, anche per le spese di segreteria.

3. E' attribuita alle minoranze la presidenza delle commissione di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia

ART. 16 - Funzionamento

1. La prima riunione della commissione consiliare speciale si tiene nella sede comunale, le successive sono svolte nel luogo che la commissione riterrà più opportuno.
2. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre membri, purché risulti che tutti i membri siano stati avvisati almeno tre giorni prima, con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con invio di raccomandata andata-ritorno.
3. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal Presidente, il quale ispirerà la sua condotta al principio stabilito nel secondo comma del precedente articolo 9.
4. Qualora la commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza ovvero proroga il termine, per giustificate ragioni, nella prima seduta utile del Consiglio stesso successiva alla scadenza del termine.
6. Di ogni seduta va redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE IV GIUNTA COMUNALE

ART. 17 - Composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 7 assessori.*
3. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare e partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di intervenire senza diritto di voto.

ART. 18 - Revoca

1. Il Sindaco deve sostituire entro 15 giorni dall'evento gli assessori dimissionari o revocati.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 19 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario Comunale.

1.E' di competenza della Giunta:

a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento; nomina i componenti delle commissioni concorsuali non previste esplicitamente da regolamenti;

c) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio (art. 32 lett. "l" ed "m");

e) fissa la data di convocazione dei referendum comunali e costituisce il relativo ufficio comunale elettorale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

g) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale

h) Delibera sulla revoca del Direttore Generale.

i) Nomina il difensore per resistere nelle azioni giudiziarie.

ART. 20 - Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione delle materie riservate al Consiglio, complete di istruttoria e dei pareri di cui all'art. 53 della legge fondamentale.

2. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine.

ART. 21 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del Dirigente del settore di competenza di compiuta istruttoria.
4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti in caso di parità, prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
6. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art. 53 della legge fondamentale:
 - il Sindaco;
 - gli Assessori.
7. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
8. Le sedute non sono pubbliche.
9. Il verbale dell'adunanza è redatto da uno o più funzionari designati dal Segretario.
10. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece e al verbalizzante.

ART. 22 - Deliberazioni in via d'urgenza

1. La Giunta, in caso d'urgenza, adotta deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
2. Le predette deliberazioni decadono:
 - se non trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro cinque giorni dall'adozione;
 - se non inserite per ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione.
2. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

ART. 23 - Nomina componenti delle Commissioni

1. Quando la norma preveda che nelle Commissioni interne all'ente (Commissione elettorale, edilizia, del commercio, ecc.) vi siano membri aventi la qualifica di Consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della Commissione richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro trenta giorni dall'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno, provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capi-gruppo consiliari.
3. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della Commissione.

ART. 24 - Cessazione del singolo Assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 25 - Assessore Anziano

1. L'Assessore Anziano svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.
2. L'anzianità dell'Assessore è determinata dalla anzianità di età.

ART. 26 - NORME COMUNI di Giunta e Consiglio

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal difensore civico comunale; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del di-

fensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

SEZIONE V SINDACO

ART. 27 - Elezioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle leggi ed è membro del Consiglio Comunale.
3. Egli presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

ART. 28 - Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Convoca e presiede la Giunta.
3. Fissa gli argomenti nell'ordine del giorno della Giunta.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti, impartisce le direttive al Segretario Comunale, se nominato Direttore generale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo, in mancanza di programma temporale, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.
5. Rappresenta l'Ente nell'Assemblea dei Consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della legge fondamentale. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante un delegato scelto dal Sindaco fra i Consiglieri non assessori.
6. Promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta.
7. Promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma.
8. Vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale.
9. Sospende, nei casi d'urgenza e su proposta del Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta nella successiva riunione.
10. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti.

11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni assicurando la presenza di entrambi i sessi.
12. Firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali.
13. Emanava i regolamenti generali.
14. Esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge n. 142/90 come modificata dagli artt. 12 e 13 della legge n. 81/93.
15. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
16. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi apicali e di collaborazione esterna;
 - a) Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, oltre al posto di Vice Segretario, anche i posti apicali, dirigenziali e di alta specializzazione;
 - b) Può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale;
 - c) Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, nell'ambito degli iscritti all'Albo. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
 - d) Conferisce funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni al codice della strada a norma di legge.
17. Autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

ART. 29 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, esercita le funzioni e le prerogative previste dalla legge.

ART. 30 - Delegazione del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare al Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente art. 25 ai numeri 7, 8, 9, 10 e 18, in tutto o in parte, a singoli Assessori con riferimento a gruppi di materie.
2. Le materie oggetto della delegazione sindacale sono individuate per interi settori omogenei seguendo la loro attribuzione ai responsabili dei servizi, facendo in modo che non si realizzino pluralità di sovrintendenze delegate sullo stesso responsabile.

3. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tenere presente il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario.
4. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari, nonché al Prefetto.
5. Oggetto della delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita al Sindaco, Ufficiale di Governo.
6. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge fondamentale non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri, anche della minoranza, l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, e pratiche complesse per coadiuvare gli assessori delegati.

ART. 31 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma primo trascorso il termine di venti giorni dalla sua presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 32 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

ART. 33 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 34 - Incompatibilità per parentela ed affinità

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 35 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 36 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 Marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.

CAPO III
ORGANI NON ELETTIVI

SEZIONE I
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 37 - Funzioni

1. Il Segretario Comunale ha in attribuzione le funzioni previste dalla vigente normativa oltre a quelle attribuitegli dal Sindaco.

ART. 38 - Rapporti con gli organi elettivi

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
1. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
2. Il Segretario svolge, inoltre, tutte le funzioni del direttore generale, di cui al successivo art. 64, nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 51-bis della legge n.142/90.
3. Il trattamento economico del Segretario Generale è determinato dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

T I T O L O I I I I S T I T U T I D I P A R T E C I P A Z I O N E

C A P O I

PRINCIPI

ART. 39 - Diritto di partecipazione

1. Ogni cittadino ha il diritto di accedere alle informazioni relative ai programmi, progetti, procedimenti amministrativi in qualsiasi fase ed in genere a qualsiasi documento in possesso degli organi, degli uffici, e delle strutture comunali.
2. Ogni cittadino, indipendentemente da altre possibilità di azione in conformità dell'ordinamento, ha il diritto di controllo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, anche a garanzia dell'effettività del diritto di partecipazione.
3. I singoli diritti di partecipazione, informazione, controllo, sono esercitati in forma individuale, o collettiva, o associativa, o istituzionale, secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 40 - Titolarità del diritto di partecipazione

1. Ai fini del presente titolo si considerano cittadini i residenti e coloro che sono collegati con la comunità locale da relazioni stabili, quali rapporti di lavoro, studio, utenza dei servizi.
2. La titolarità dei diritti di partecipazione dei non residenti è dichiarata mediante un documento abilitante, rilasciato dall'amministrazione comunale. Il regolamento prevede l'età minima, ai fini della partecipazione, in rapporto alle diverse esigenze sociali ed alle diverse materie di amministrazione.

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41 - Assemblee

1. Il Comune articola il proprio territorio in frazioni quali organismi di partecipazione, di consultazione e di esercizio di funzioni delegata dal Comune.
L'organizzazione e le funzioni delle frazioni sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Il Comune contribuisce a rendere effettiva la libertà di assemblea, predisponendo mezzi di esercizio e supporti organizzativi; il regolamento ne prevede le condizioni, le forme e i modi.
3. Il Sindaco indice assemblee di categorie sociali, economiche e culturali, di cittadini, su richiesta di almeno cinquanta cittadini appartenenti alla categoria.
4. Il numero degli elettori è quello risultante dalla lista elettorale alla data del 1° Gennaio dell'anno in cui viene avanzata la richiesta.
5. Sulle risoluzioni delle assemblee gli organi comunali sono tenuti a pronunciarsi e a motivare le eventuali determinazioni.

ART. 42 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo, *senza fine o scopo di lucro*, presenti sul proprio territorio.
2. A tale fine, la Giunta comunale a istanza delle interessate, registra *in apposito Albo* le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, *registrato*, e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare il loro bilancio *quando richiedano ed ottengano contributi per il funzionamento della associazione medesima*.

ART. 43 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso la pubblica amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

ART. 44 - Contributi alle associazioni

1. Con apposito regolamento saranno individuate e disciplinate forme di contribuzione alle associazioni, esclusi i partiti politici, mediante contribuzioni economiche, in natura, uso di strutture, beni o servizi in modo gratuito.
2. Il Comune garantirà a tutte le associazioni, *senza fine di lucro*, pari opportunità.
3. Le associazioni che hanno ottenuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine *della manifestazione* apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 45 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita, personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista, contribuire e collaborare con il Comune a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale

abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

CONSULTAZIONE POPOLARE E REFERENDUM

ART. 46 - Consultazione popolare

1. In vista dell'adozione di atti amministrativi generali, o che comunque riguardino categorie particolari di cittadini, il Sindaco, sentita la Giunta, può indire assemblee, o promuovere sondaggi tramite questionari o altre forme tecniche di rilevazione, al fine di individuare gli orientamenti della popolazione.

ART. 47 - Referendum

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati oppure su richiesta di 1.000= elettori del Comune.
2. Il referendum può essere richiesto per qualsiasi settore di competenza comunale, fatta eccezione per le materie attinenti ai tributi, alla tutela dei diritti delle minoranze, alle questioni riguardanti persone determinate, e alla disciplina del personale, sia del Comune che dei servizi comunali.
3. Sull'ammissibilità del referendum ad iniziativa degli elettori decide il Consiglio Comunale, il quale verifica esclusivamente la legittimità della richiesta, con esclusione di qualunque valutazione politica o di opportunità, e può sospendere i procedimenti in corso o i provvedimenti ad esecuzione continuata o differita, attinenti alle questioni sottoposte al referendum.
4. Il Consiglio Comunale si pronunzia sull'esito del referendum entro centoventi giorni dalla proclamazione del risultato.
5. Quando il referendum è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le determinazioni degli organi comunali non conformi all'esito referendario devono essere adeguatamente motivate.
6. Il regolamento determina le procedure per la costituzione di un comitato dei garanti e i relativi poteri, la richiesta, l'indizione e svolgimento del referendum, e i relativi controlli, nonché la possibilità di modifica, anche sulla base di accordi tra la amministrazione e i promotori, delle determinazioni sottoposte a referendum.

CAPO IV

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 48 - Istanze

1. Le istanze rivolte dai cittadini direttamente all'amministrazione comunale sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio dell'organo competente, che ne valuta l'ammissibilità e assume le relative determinazioni.
Alle istanze è data comunque risposta scritta, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 49 - Petizioni e proposte

1. Il regolamento stabilisce le procedure per garantire la correttezza nella raccolta delle adesioni e petizioni.
2. Alle proposte di provvedimento presentate da almeno cento cittadini, con le procedure previste dal regolamento, si applica la disciplina del potere propulsivo delle associazioni, di cui al precedente articolo 38 quater.

CAPO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 50 - Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. Parte dell'Albo Pretorio è riservata esclusivamente alla affissione delle comunicazioni di avvio del procedimento, in modo da dare ad esse un particolare rilievo.
3. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

ART. 51 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 52 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità efficacia e pubblicità.
2. Il Comune esercita la propria attività nel rispetto dei capi I, II, III e IV della legge 7 Agosto 1990 numero 241.

CAPO VI
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 53 - Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento va comunicato personalmente agli interessati, secondo quanto stabilisce il capo III della legge numero 241 del 1990.
2. Nel caso il numero dei destinatari sia rilevante, l'avvio del procedimento viene comunicato mediante affissione nell'apposita parte dell'Albo Pretorio o con altri idonei mezzi di pubblicità.

ART. 54 - Poteri di intervento

1. Tutti i soggetti portatori di un diritto o di un interesse legittimo coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire e di prendere visione degli atti e della documentazione relativi al procedimento tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
5. Essi hanno il diritto di produrre documenti e memorie scritte e di formulare proposte sulle quali l'amministrazione, dopo averne valutato l'ammissibilità e l'attinenza all'oggetto del procedimento, deve pronunciarsi, motivando le eventuali determinazioni e dandone tempestiva informazione agli interessati.
6. L'amministrazione, anche su richiesta degli intervenuti, può attivare una procedura di coordinamento negoziale degli interessi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nelle forme stabilite dal regolamento.

ART. 55 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore che il regolamento andrà a stabilire.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine massimo di 90 giorni, o termine inferiore stabilito dall'apposito regolamento.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

ART. 56 - Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nei casi di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non inferiore a 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 57- Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano stati rispettate puntualmente le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo del soggetto privato interessato e la Giunta municipale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

CAPO VII
DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART 58 - Diritto di informazione

1. Al fine della divulgazione delle informazioni sull'azione comunale e sugli atti principali che il Comune ha adottato o dovrà adottare, è istituito, presso la Segreteria Comunale, il servizio di informazione dei cittadini. Il regolamento ne prevede i mezzi e le modalità di svolgimento, mediante l'utilizzazione dei sistemi di diffusione più idonei.
2. Le ulteriori richieste rivolte dai cittadini, relative a documenti e informazioni che comunque li riguardano, sono esaminate dal responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento. La richiesta si intende comunque respinta trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La richiesta formulata da uno dei soggetti indicati nel primo comma del precedente articolo 40 deve essere esattamente evasa, in tempi compatibili con le esigenze del procedimento cui si riferisce, e ad essa non può essere opposta la dichiarazione sindacale di divieto o differimento di esibizione.

CAPO VIII
DIRITTI DI CONTROLLO

ART. 59 - Controllo popolare

1. Il controllo dei cittadini sull'imparzialità e sul buon andamento dell'amministrazione comunale si esercita anche mediante il Difensore Civico e nelle altre forme consentite dall'ordinamento.
4. I cittadini, singoli o associati, ai fini della tutela di interessi collettivi, possono inviare documenti e memorie scritte al Collegio dei Revisori dei Conti, che riferisce al Consiglio.

ART. 60 - Difensore civico

1. Il Comune, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare apposita convenzione con la Regione o la Provincia o promuovere e partecipare a forme associative e di cooperazione intercomunale, al fine di usufruire del servizio regionale, o di istituire il servizio intercomunale, del Difensore Civico.

2. Nel caso di mancata attivazione delle procedure di cui al comma precedente, il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza o equipollenti.
5. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
6. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o Segretario comunale.

ART. 61 - Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima del termine per scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere, ed il nuovo nominato dura in carica per il residuo mandato del Consiglio comunale.

ART. 62 - Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti.
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico almeno due giorni alla settimana.
6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15/05/1997, n.127 secondo le modalità previste dal successivo comma 39.

ART. 63 - Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede, per lo svolgimento del suo incarico, presso il Comune.
2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato delle data delle dette riunioni.

ART. 64 - Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa alla attività svolta nell'anno precedente, illu-

strando i casi seguiti, le disfunzioni i ritardi e le illegittimità riscontrate formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano portati a conoscenza degli organi competenti.

ART. 65 - Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato all'atto della nomina.

T I T O L O I V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE

ART. 66 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile del Comune nelle forme indicate nel terzo comma dell'articolo 22 della legge numero 142 dell'8 Giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

4. Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del Consiglio Comunale.
5. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

CAPO II FORME DI GESTIONE

ART. 67 - Rinvio

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'articolo 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 25, 25/1 della legge numero 142 dell'8 Giugno 1990.

ART. 68 - Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento, corredato dei curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Un membro del Consiglio di Amministrazione è designato dalla minoranza.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

T I T O L O V

FORME ASSOCIATIVE E DI

COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 69 - Rinvio

1. Il Comune si avvale delle convenzioni, dei consorzi, unione di comuni, esercizio associato di funzioni e degli accordi di programma, previsti dalla legge, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri enti.
2. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

T I T O L O VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 70 - Principi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

ART. 71 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 72 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
 - avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
 - istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
 - valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per gli apicali, del nucleo di valutazione;
 - estensione ai non apicali dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del Dlgs 29/93.
 - Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
 - Spesa annuale, per il personale a tempo indeterminato e determinato, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche me-

diante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 73 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e classificati in quattro categorie (A-B-C-D) in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e d'urgenza.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II IL PERSONALE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 74 - Rinvio

1. La legge, gli accordi collettivi nazionali ed il regolamento, disciplineranno gli oggetti riservati a ciascuna fonte dagli artt. 51 e 51 bis della legge n. 142/90 come modificati dalla legge n. 127/97.

ART. 75 - Responsabili degli uffici e dei servizi

2. I responsabili degli uffici e servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
5. I responsabili degli uffici e servizi possono delegare le funzioni loro assegnate al personale ad essi sott'ordinato, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dalla Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

SEZIONE II IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ART. 76 - Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, al Responsabile del 1° settore amministrativo - affari generali - segreteria generale.
3. In caso di vacanza del posto di Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
4. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto dal Segretario, alle sedute degli organi collegiali.
5. Il Vice Segretario comunale può essere assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

ART. 77 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può conferire, con proprio provvedimento, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale. L'incarico è a tempo determinato.
2. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione dell'Ente; persegue livelli ottimali di efficacia ed efficienza; predispone il piano dettagliato degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 77/95, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 dello stesso decreto citato. Il piano degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione dovranno essere predisposti entro venti giorni decorrenti dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2000.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 4 al Direttore viene attribuita la sovrintendenza alla gestione dell'Ente, la direzione ed il coordinamento di tutti gli uffici e servizi.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i responsabili dell'Ente ad eccezione del Segretario, nel rispetto dei distinti ed autorevoli ruoli, il cui rapporto il Sindaco andrà a disciplinare.
5. La durata dell'incarico non potrà essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 78 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari pre lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 80 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente curandone, unitamente al Segretario ed al Responsabile degli uffici finanziari, l'esattezza della compilazione, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta municipale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO VIII

REVISORI DEI CONTI

ART. 81 - Rinvio

1. I Revisori dei Conti svolgono le funzioni stabilite dall'articolo 57 della legge numero 142 dell'8 Giugno 1990.

ART. 82 - Requisiti soggettivi

1. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge, devono possedere quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità.
2. I Revisori dei Conti non possono essere consiglieri comunali, né titolari di altro organo o ufficio ovvero dipendenti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale e di concessionari di servizi pubblici locali.

ART. 83 - Controllo della gestione

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il Consiglio Comunale, nonché l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dei revisori.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

T I T O L O IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84 - Entrata in vigore - Rinvio

1. Lo Statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'articolo 4, 4° comma, legge numero 142 dell'8 Giugno 1990.

ART. 85 - Modifiche dello Statuto - Rinvio

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal 3° comma dell'articolo 4 della legge numero 142 dell'8 Giugno 1990.

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	Identificazione.....	Pag.	2
Art. 2.	Sede.....	Pag.	2
Art. 3.	Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore.....	Pag.	2
Art. 4.	Obiettivi.....	Pag.	2
Art. 5.	Programmazione e cooperazione.....	Pag.	3
Art. 6.	Pari opportunità.....	Pag.	3

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNECAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 7.	Organi elettivi.....	Pag.	4
---------	----------------------	------	---

CAPO II
ORGANI ELETTIVISEZIONE I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8.	Il Consiglio Comunale.....	Pag.	4
Art. 9.	Competenze del Consiglio.....	Pag.	5
Art. 10.	Consigliere Anziano e convalida degli eletti.....	Pag.	6
Art. 11.	Funzionamento.....	Pag.	6
Art. 12.	Esercizio della potestà regolamentare.....	Pag.	7

SEZIONE II
 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.	13.	Istituzione.....	Pag.	7
------	-----	------------------	------	---

SEZIONE III
 COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art.	14.	Competenze.....	Pag.	8
Art.	15.	Composizione e atto costitutivo.....	Pag.	8
Art.	16.	Funzionamento.....	Pag.	8

SEZIONE IV
 GIUNTA COMUNALE

Art.	17.	Composizione.....	Pag.	9
Art.	18.	Revoca.....	Pag.	9
Art.	19.	Competenze.....	Pag.	9
Art.	20.	Attività propositive e di impulso.....	Pag.	10
Art.	21.	Funzionamento.....	Pag.	10
Art.	22.	Deliberazioni in via d'urgenza.....	Pag.	11
Art.	23.	Nomina componenti delle Commissioni.....	Pag.	11
Art.	24.	Cessazione del singolo Assessore.....	Pag.	11
Art.	25.	Assessore Anziano.....	Pag.	11
Art.	26.	Norme comuni di Giunta e Consiglio.....	Pag.	12

SEZIONE V
 SINDACO

Art.	27.	Elezioni del Sindaco.....	Pag.	12
Art.	28.	Competenze.....	Pag.	12
Art.	29.	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.....	Pag.	13
Art.	30.	Delegazione del Sindaco.....	Pag.	14
Art.	31.	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.....	Pag.	14
Art.	32.	Nomina della Giunta.....	Pag.	14
Art.	33.	Divieto di incarichi e consulenze.....	Pag.	15
Art.	34.	Incompatibilità per parentela ed affinità.....	Pag.	15
Art.	35.	Mozione di sfiducia.....	Pag.	15
Art.	36.	Vice Sindaco.....	Pag.	15

CAPO III
 ORGANI NON ELETTIVI

SEZIONE I

SECRETARIO COMUNALE

Art.	37.	Funzioni.....	Pag.	15
Art.	38.	Rapporti con gli organi elettivi.....	Pag.	16

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
I PRINCIPI

Art.	39.	Diritto di partecipazione.....	Pag.	16
Art.	40.	Titolarità del diritto di partecipazione.	Pag.	17

CAPO II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art.	41.	Assemblee.....	Pag.	17
Art.	42.	Associazionismo.....	Pag.	17
Art.	43.	Diritti delle Associazioni.....	Pag.	17
Art.	44.	Contributi alle Associazioni.....	Pag.	18
Art.	45.	Volontariato.....	Pag.	18

CAPO III
CONSULTAZIONE POPOLARE E REFERENDUM

Art.	46.	Consultazione popolare.....	Pag.	18
Art.	47.	Referendum.....	Pag.	18

CAPO IV
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art.	48.	Istanze.....	Pag.	19
Art.	49.	Petizioni e proposte.....	Pag.	19

CAPO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.	50.	Albo Pretorio.....	Pag.	19
Art.	51.	Obiettivi dell'attività amministrativa.....	Pag.	20
Art.	52.	Svolgimento dell'attività amministrativa...	Pag.	20

CAPO VI
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.	53.	Avvio del procedimento.....	Pag.	20
Art.	54.	Poteri di intervento.....	Pag.	21
Art.	55.	Procedimenti ad istanza di parte.....	Pag.	21
Art.	56.	Procedimenti a impulso d'ufficio.....	Pag.	21
Art.	57.	Determinazione del contenuto dell'atto.....	Pag.	22

CAPO VII
DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.	58.	Diritto di informazione.....	Pag.	22
------	-----	------------------------------	------	----

CAPO VIII
DIRITTI DI CONTROLLO

Art.	59.	Controllo popolare.....	Pag.	22
Art.	60.	Difensore civico.....	Pag.	23
Art.	61.	Decadenza.....	Pag.	23
Art.	62.	Funzioni.....	Pag.	24
Art.	63.	Facoltà prerogative.....	Pag.	24
Art.	64.	Relazione annuale.....	Pag.	25
Art.	65.	Indennità di funzione.....	Pag.	25

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE

Art.	66.	Servizi Comunali.....	Pag.	25
------	-----	-----------------------	------	----

CAPO II
FORME DI GESTIONE

Art.	67.	Rinvio.....	Pag.	26
Art.	68.	Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni.....	Pag.	26

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art.	69.	Rinvio.....	Pag.	26
------	-----	-------------	------	----

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALECAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.	70.	Principi.....	Pag.	27
Art.	71.	Riorganizzazione degli Uffici.....	Pag.	27
Art.	72.	Regolamento degli Uffici e dei Servizi.....	Pag.	28
Art.	73.	Diritti e doveri dei dipendenti.....	Pag.	29

CAPO II
IL PERSONALESEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	74.	Rinvio.....	Pag.	29
Art.	75.	Responsabili degli Uffici e dei Servizi.....	Pag.	30

SEZIONE II
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Art.	76.	Vice Segretario Comunale.....	Pag.	30
Art.	77.	Direttore Generale.....	Pag.	30

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art.	78.	Ordinamento.....	Pag.	31
Art.	79.	Attività finanziaria del Comune.....	Pag.	31
Art.	80.	Amministrazione dei beni comunali.....	Pag.	32

TITOLO VIII
REVISORI DEI CONTI

Art.	81.	Rinvio.....	Pag.	32
Art.	82.	Requisiti soggettivi.....	Pag.	32
Art.	83.	Controllo della gestione.....	Pag.	32

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art.	84.	Entrata in vigore - Rinvio.....	Pag.	33
Art.	85.	Modifiche dello Statuto - Rinvio.....	Pag.	33